

RESIDENZA FISCALE

Il concetto di residenza, in ambito tributario, differisce da quello civilistico. Il legislatore fiscale considera residenti, ai fini delle imposte sui redditi, i seguenti soggetti:

- **Persone fisiche**

le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o che hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Vige poi la presunzione relativa secondo cui, si considerano residenti anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti negli Stati a fiscalità privilegiata individuati con decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999. Costoro dovranno dimostrare di essersi effettivamente trasferiti in tali Stati provando che vi hanno effettivamente stabilito la dimora (ai sensi del codice civile) e il centro dei loro interessi non solo di natura economica, ma anche familiare, morale e sociale.

Sempre ai fini delle imposte sui redditi sono considerati non residenti i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio (sede principale di affari ed interessi) in Italia per più di metà dell'anno;
- non aver avuto la residenza (dimora abituale) in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati residenti.

- **Persone giuridiche**

Per quanto riguarda le persone giuridiche, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano.

Riferimenti normativi

- Art. 2, comma 2, TUIR
- Art. 73, comma,3, TUIR

Luglio 2010